

# BOLLETTINO INFORMATIVO DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA N. 7 – MARZO 2015

(parole chiave per ricerca sul sito dell'Accademia italiana della Vite e del Vino [www.aivv.it](http://www.aivv.it):  
PAC – Registri - Dematerializzazione - Etichettatura – DOP - IGP)

Gentili Lettori,

grati per i continui riscontri assai positivi riservati al ns. Bollettino informativo, che potrete rinvenire sin dal numero 0 nel sito dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino - [www.aivv.it](http://www.aivv.it) -, con un utile motore di ricerca tematico, desideriamo da questo mese cambiare struttura , al fine di poter dare una maggiore valorizzazione dei temi ampiamente trattati , incorporando il Bollettino in un apposito pdf e non più nel corpo della mail di invio.

Con questo numero del nostro mensile di informazione vogliamo evidenziare alcune notizie ed approfondimenti d'attualità in materia di legislazione vitivinicola, ricollegandoci ad alcuni temi già trattati , che vengono approfonditi in profili ulteriori e di grande interesse.

## **A I nuovi Regolamenti comunitari sulla PAC 2014-2020 (parte seconda)**

Riprendiamo il discorso, iniziato nel bollettino n. 2, sui regolamenti comunitari che, uniti a quello sull'Organizzazione Comune di Mercato unica (OCM), costituiscono l'ossatura di base della programmazione agricola comunitaria per il settennio appena iniziato:

- 1) Pagamenti diretti
- 2) Sviluppo rurale
- 3) Regolamento orizzontale sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC


=> Riguardo l'OCM (Reg. n. 1308/2013), già trattata in dettaglio per la parte *settore vitivinicolo*, ricordiamo solo, in estrema sintesi, che, oltre a regolare l'offerta dei mercati, essa disciplina i regimi di aiuto per specifici settori, e che con il nuovo Regolamento:

- sono stati aboliti tutti gli strumenti di regolazione dell'offerta: le quote zucchero dal 2017; le quote latte dal 2015;
- sono stati confermati gli aiuti nei programmi: di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole; latte nelle scuole ; di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. E nei settori: degli ortofrutticoli e dell'apicoltura, oltre che del vitivinicolo.


Il quadro normativo comunitario è completato (oltre che dal Reg. n. 1310/2013 sulle norme transitorie tra i due periodi di programmazione) anche dai **regolamenti delegati** e dai **regolamenti di esecuzione** dalla Commissione, che contengono importanti norme di attuazione.

Ai regolamenti comunitari fanno poi seguito le disposizioni regolamentari nazionali, a tre diversi livelli istituzionali: **MIPAAF, Agea e Regioni**. La maggior parte di queste normative dovevano essere adottate nel periodo tra ottobre 2014 e marzo 2015, a completamento del quadro normativo della nuova Pac.

Anche per il periodo 2014-2020 il finanziamento della Pac sarà assicurato dai due fondi storici, secondo questo schema:



Questo, in estrema sintesi, lo schema delle misure della Pac che andiamo a trattare:



- 1) **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui **PAGAMENTI DIRETTI** agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (All. 1)

Il Reg. 1307/2013 prevede un'articolazione in **sette nuove tipologie di pagamenti diretti**, di cui 3 obbligatorie e 4 facoltative per gli Stati membri, da attivare entro percentuali del massimale nazionale.

L'Italia ha deciso di attivare **5 tipologie di pagamenti**:

- pagamento **di base**: 58% del massimale nazionale;
- pagamento **ecologico** (*greening*): 30%;
- pagamento per i **giovani agricoltori**: 1%;
- pagamento **accoppiato**: 11%;
- pagamento per i **piccoli agricoltori**.

A fronte dei dati appena pubblicati sui pagamenti diretti per il 2013 (all. 2), il massimale italiano per il prossimo quinquennio è così stimato:

Anni	Nazionale	Pagamento di base		Pagamento greening		Pagamento giovani		Pagamento accoppiato
		58%	Stima pagamento medio	30%	Stima pagamento medio	1%	Stima pagamento medio	11%
	euro	euro	euro/ha	euro	euro/ha	euro	euro/ha	euro
2014	3.953,394	-	-	-	-	-	-	-
2015	3.902,039	2.263,18	189	1.170,61	98	39,02	47	429,22
2016	3.850,805	2.233,47	186	1.155,24	96	38,51	47	423,59
2017	3.799,540	2.203,73	184	1.139,86	95	38,00	46	417,95
2018	3.751,937	2.176,12	181	1.125,58	94	37,52	45	412,71
2019	3.704,337	2.148,52	179	1.111,30	93	37,04	45	407,48
2020	3.704,337	2.148,52	179	1.111,30	93	37,04	45	407,48

### **I Pagamenti di base (artt. 21 e ss.)**

Gli Stati membri consacreranno il 70% della loro dotazione nazionale al nuovo **regime di pagamento di base**, previa detrazione degli importi destinati agli aiuti integrativi (giovani agricoltori, piccoli agricoltori, pagamento redistributivo e pagamenti accoppiati). Per l'Unione europea a 12, la scadenza del regime a pagamento unico per superficie, più semplice e forfetario, è prorogato fino al 2020.

Per quanto concerne la **convergenza interna** (il passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema dei pagamenti diretti, ovvero dagli attuali titoli storici ai nuovi titoli), gli Stati membri che mantengono attualmente gli aiuti basati su riferimenti storici devono passare a livelli più simili di pagamento per ettaro. Possono scegliere fra varie opzioni: pervenire a un tasso forfetario regionale o nazionale entro il 2019; o fare in modo che le aziende agricole che ricevono meno del 90% della percentuale media regionale o nazionale vedano un aumento progressivo degli aiuti, con la garanzia addizionale che ciascun agricoltore benefici dal 2019 di un pagamento corrispondente almeno al 60% della media regionale o nazionale (il cd. metodo irlandese, art. 25). Gli importi disponibili per gli agricoltori che ricevono più della media regionale/nazionale saranno adattati proporzionalmente, tenuto conto dell'opzione per gli Stati membri di limitare le perdita massima al 30% del valore iniziale.

La convergenza interna permette di bilanciare il principio, introdotto dall'art. 11 del regolamento, della **degressività**, ovvero la riduzione dei pagamenti per gli agricoltori che percepiscono alti livelli di pagamenti diretti, che l'Italia ha recepito in misura molto più rilevante di quella obbligatoria: l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore è infatti ridotto annualmente del 50% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 100% qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, per la parte eccedente i 500.000 euro. Gli Stati membri hanno anche il diritto di utilizzare un **pagamento redistributivo** per i primi ettari, mediante il quale possono utilizzare fino al 30% della dotazione nazionale e redistribuirla

agli agricoltori per i loro primi 30 ettari (o fino alla superficie media dell'azienda se è superiore a 30 ettari): l'Italia ha scelto di non attivare questo pagamento.

Il pagamento di base (che da diritto ad accedere anche alle altre tipologie di pagamento, ad eccezione del pagamento accoppiato) è imperniato sui **titoli all'aiuto: dal 01.01.2015, gli attuali titoli storici lasciano infatti il posto ai nuovi titoli, assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015 e del possesso dei seguenti requisiti**

Requisiti	Precisazioni
1. Essere agricoltore attivo	La definizione di agricoltore attivo è stata decisa a livello nazionale con DM 6513 del 18/11/2014.
2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli	La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 maggio 2015.
3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013	Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti nel 2013. Non è sufficiente una domanda nell'ambito del PSR.
<b>Deroghe per l'agricoltore che non possiede il requisito del 2013</b>	<b>Precisazioni</b>
1. ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima di 5.000 metri quadrati.
2. vigneti	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. riserva nazionale	Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014.
4. prove verificabili	Agricoltori: - che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; e - che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e/o allevamento.

Dopo la prima assegnazione, negli anni successivi l'agricoltore potrà avere titoli solo con due modalità:

- assegnazione dalla riserva nazionale;
- trasferimento (affitto o compravendita di titoli).

#### **Pagamento ecologico (Greening) (artt. 43 e ss.)**

Oltre al pagamento di base o al pagamento unico per superficie, ciascuna azienda riceverà un pagamento per ettaro se rispetta talune pratiche agricole che giovano al clima e all'ambiente. Gli Stati membri devono utilizzare il 30% delle loro dotazioni nazionali per questi pagamenti. Questa misura è obbligatoria e il mancato rispetto dei requisiti ecologici comporterà delle sanzioni superiori al costo dei pagamenti a favore dell'ecosostenibilità: dopo un periodo transitorio, i trasgressori perderanno fino al 125% dei pagamenti "verdi".

Sono previste tre misure fondamentali:

- **la diversificazione delle colture**: l'agricoltore deve coltivare almeno due colture diverse se il seminativo supera i 10 ettari e almeno tre colture se il seminativo supera i 30 ettari; la coltivazione principale può occupare al massimo il 75% del seminativo e le due colture principali non più del 95%;
- **la conservazione dei prati permanenti**;
- **il mantenimento di un'«area d'interesse ecologico» di almeno il 5% dei seminativi dell'azienda** per le aziende il cui seminativo supera i 15 ettari (esclusi i prati permanenti e le colture permanenti), ovvero terra incolta a bordo dei campi, siepi, alberi, terreni a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, biotopi, fasce tampone, superfici oggetto d'imboschimento,

superfici con colture azoto fissatrici; questa cifra potrebbe **passare al 7%** a seguito di una relazione della Commissione nel 2017 e di una proposta legislativa.

Per evitare di penalizzare gli agricoltori che già si preoccupano per l'ambiente e la sostenibilità, il testo prevede un sistema di **“inverdimento equivalente”**, in base al quale si considera che l'applicazione di pratiche ecologiche già esistenti ottempera a questi requisiti di base. Ad esempio, non sarà imposto alcun requisito supplementare ai produttori dell'agricoltura biologica, dal momento che è comprovato che le loro pratiche apportano un chiaro beneficio all'ambiente. Per gli altri, i sistemi agro-ambientali possono includere misure che sono considerate equivalenti. Il nuovo regolamento contiene un elenco di queste pratiche equivalenti.

Per evitare di sovvenzionare due volte queste misure, è comunque previsto che i pagamenti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale tengano conto dei requisiti di inverdimento (art. 43).

=> Il decreto ministeriale di attuazione della Pac ha previsto che in Italia **le pratiche equivalenti non possono essere utilizzate nel 2015** ai fini del rispetto del *greening*: individuate dai PSR 2014-2020, varranno dal 2016.

### **Giovani agricoltori (art. 50)**

Per incoraggiare il rinnovo generazionale, il pagamento di base versato ai **giovani agricoltori con meno di 40 anni**, ai nuovi agricoltori o alle aziende agricole create negli ultimi cinque anni viene integrato da un importo pari al 25% del valore dei diritti per i primi cinque anni di installazione. Questo strumento è finanziato per un 2% massimo proveniente dalla dotazione nazionale ed è obbligatorio per tutti gli Stati membri. Il numero massimo di ettari ammissibili al pagamento è stato fissato a 90. Questa misura si aggiunge ad altre misure a favore dei giovani agricoltori a titolo dei programmi di sviluppo rurale.

### **Pagamento accoppiato facoltativo (artt. 52 e ss.)**

Per affrontare i possibili effetti negativi della convergenza interna su **settori specifici di talune regioni** e tenere conto delle condizioni attuali, gli Stati membri avranno a loro disposizione l'opzione di prevedere importi limitati di pagamenti “accoppiati”, ovvero collegati a prodotti specifici. L'opzione è limitata all'8% della dotazione nazionale se lo Stato membro versa già aiuti accoppiati, o fino al 13% se il livello di questi ultimi è superiore al 5%. La Commissione dispone di una certa flessibilità per approvare una percentuale superiore in casi giustificati. Inoltre, esiste la possibilità di fornire un aiuto “accoppiato” del 2% alle coltivazioni proteiche.

### **Piccoli agricoltori (art. 61 e ss.)**

Il regime opzionale prevede che qualsiasi agricoltore che solleciti un aiuto possa scegliere di partecipare al **regime per i piccoli agricoltori**, mediante il quale riceve un pagamento annuale (forfettario e sostitutivo di tutti i pagamenti diretti), determinato dallo Stato membro tra un importo minimo di € 500 e massimo € 1.250 indipendentemente dalla dimensione dell'azienda. Gli Stati membri possono scegliere fra vari metodi per calcolare il pagamento annuale, inclusa l'opzione in base alla quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che avrebbero comunque ricevuto. Questo semplifica ampiamente la procedura per gli agricoltori in questione e per le amministrazioni nazionali. I partecipanti sono soggetti a obblighi di condizionalità meno severi ed esonerati dagli obblighi di inverdimento. Il costo complessivo del regime per i piccoli agricoltori non può essere superiore al 10% della dotazione nazionale, salvo nel caso in cui uno Stato membro scelga di garantire che i piccoli agricoltori ricevano quello che spetterebbe loro senza questo regime.

Una precisazione rilevante riguarda il concetto di **Agricoltori in attività (art. 9)**: per colmare alcune lacune giuridiche che hanno permesso a un numero limitato di imprese di ottenere

pagamenti diretti anche se la loro attività economica principale non è agricola, la riforma inasprisce la regola sugli agricoltori in attività, introducendo una nuova “lista nera” di attività professionali che gli Stati membri sono tenuti a escludere dai Pagamenti diretti (aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti) a meno che le singole imprese interessate riescano a dimostrare che svolgono un'autentica attività agricola, con facoltà per gli Stati Membri di ampliare la lista.

**Come detto, tutte queste disposizioni del Regolamento hanno trovato attuazione, a livello ministeriale, con il D.M. n. 6513 del 18.11.14 (All. 3) e il successivo D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 contenente alcune rettifiche su osservazioni formulate dalla Commissione europea (All. 4).**

**2) Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo **SVILUPPO RURALE** da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (All. 5)

In base al nuovo regolamento, le misure non saranno più classificate a livello UE in “Assi” con l’obbligo di una spesa minima per Asse. Spetterà, invece, agli Stati Membri o alle Regioni decidere, su basi analitiche solide, quale misura usare (e come) per raggiungere gli obiettivi fissati in base alle **6 priorità generali enunciate dal regolamento**, con relative sotto-aree:

- stimolare il trasferimento di conoscenze e l’innovazione;
- rafforzare la competitività in tutti i tipi di agricoltura e la gestione sostenibile delle foreste;
- promuovere l’organizzazione, la trasformazione e la commercializzazione, nonché la gestione del rischio della filiera agroalimentare;
- ripristinare, tutelare e migliorare gli ecosistemi;
- promuovere l’efficienza delle risorse e la transizione a un’economia a basse emissioni di CO<sub>2</sub>;
- promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Comun denominatore della programmazione europea sono, quindi, l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusività.

Rispetto alla programmazione 2007-2013, il menu delle misure (**artt. da 14 a 51**) della nuova politica di sviluppo rurale è più semplificato: si passa infatti da 40 a 25 misure con definizioni più ampie del passato e maggiore autonomia di scelta concessa agli Stati membri nell’ambito della singola misura.

Alcune misure di interesse:

=> Gli Stati Membri saranno tenuti a riservare almeno il 30% degli stanziamenti provenienti dal bilancio europeo per lo Sviluppo rurale a determinate misure di gestione delle terre e **alla lotta contro i cambiamenti climatici** (interessante la premessa n. 22 Reg. sul principio “*chi inquina paga*”), e almeno il 5% all’approccio LEADER (artt. 42 e ss.). Rientrano in questo quadro anche le indennità “Natura 2000” (art. 30).

=> **Giovani agricoltori**: una combinazione di misure può comprendere sovvenzioni per avviare l’attività (fino a 70.000 euro), investimenti generali in immobilizzazioni materiali, servizi di formazione e consulenza (art. 19, par. 6, e All. II);

=> **Piccoli agricoltori**: sovvenzioni per avviare l’attività fino a 15.000 euro per ciascuna piccola azienda agricola (art. 19, par. 7).

=> **Regimi di qualità prodotti agricoli e alimentari**: pagamenti fino al 70% dei costi per l’attività di formazione o 3000 € per azienda per anno per agricoltori e associazioni di agricoltori che aderiscono per la prima volta ad un regime di qualità (compresi quelli di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri) (art. 16).

=> **Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante:** copertura assicurativa delle perdite causate da avversità (atmosferiche, epizootie, fitopatie, infestazioni parassitarie, emergenze ambientali) o da misure adottate per sradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore (art. 36).

La politica di sviluppo rurale mantiene l'attuale schema di programmazione, in cui gli Stati membri o le Regioni predispongono i programmi pluriennali (Psr) secondo le esigenze delle proprie zone rurali. La novità (**art. 6**) è che uno Stato membro può presentare un unico programma nazionale per l'insieme del proprio territorio, oppure una serie di programmi regionali, oppure un programma nazionale e una serie di programmi regionali.

In Italia sarà adottata quest'ultima opzione: saranno sviluppati 21 Programmi di sviluppo rurale a livello di Regioni e Province autonome e un programma nazionale per quattro **misure ritenute strategiche**:

- a) la gestione del rischio
- b) la biodiversità animale
- c) le infrastrutture per l'irrigazione
- d) la rete rurale nazionale

Il valore complessivo della spesa pubblica per lo sviluppo rurale per l'Italia sarà di **20,85 miliardi di euro** in sette anni, la metà dei quali assegnati dal Regolamento come dotazione di risorse finanziarie del FEASR.

**3) Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul **FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE** e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (All. 6)

Il regolamento fissa le norme relative a:

- 1) **finanziamento** delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;
- 2) sistema di **consulenza aziendale**;
- 3) sistemi di **gestione e di controllo** che saranno istituiti dagli Stati membri;
- 4) regime di **condizionalità**;
- 5) **liquidazione** dei conti.

1) Si è già detto come la PAC continui ad essere finanziata dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il **FEAGA**, finanzia:

a) in regime di gestione concorrente: misure di mercato; pagamenti diretti; contributo finanziario UE alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi; contributo finanziario UE al programma "Frutta nelle scuole" e alle misure per le malattie degli animali e perdita di fiducia dei consumatori.

b) direttamente: promozione dei prodotti agricoli (realizzata dalla Commissione o tramite organismi internazionali); misure per garantire la conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura; creazione e mantenimento dei sistemi di informazione contabile agricola; sistemi di indagini agricole.

Il **FEASR**, totalmente in regime di gestione concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, fornisce il contributo finanziario unionale ai programmi di sviluppo rurale.

Entrambi i fondi, inoltre, possono finanziare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, le attività di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC.

Gli **organismi pagatori** sono individuati dagli Stati membri per gestire e controllare le spese erogate in regime di gestione concorrente ai sensi dei due fondi: la loro attività è sottoposta alla **certificazione** da parte degli organismi di certificazione, organismi di revisione pubblici o privati designati dagli Stati membri.

2) Il regolamento prevede che ogni Stato membro istituisca un sistema di **consulenza aziendale** per dare assistenza ai beneficiari sulla conduzione del terreno e dell'azienda, soprattutto con riferimento a questi argomenti: obblighi aziendali dovuti ai **criteri di gestione obbligatori** (CGO) e alle norme sulle Buone

Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA); misure di *greening*; misure aziendali previste dai PSR per l'ammodernamento, la competitività, l'integrazione di filiera, l'innovazione, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità; requisiti relativi alla direttiva quadro sulle acque e alla direttiva pesticidi.

3) Gli Stati membri devono garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'UE. Deve quindi essere istituito un **sistema di gestione e controllo** efficace, che preveda controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento e controlli in loco, su cui l'autorità responsabile redige poi delle relazioni specifiche.

È prevista una **clausola di esclusione**, per cui persone fisiche o giuridiche che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalle norme UE agricole sono escluse da tali benefici. L'aiuto viene revocato o non è pagato se il beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi previsti dalla legislazione agricola.

Inoltre, è prevista l'applicazione di **sanzioni amministrative** nel caso di mancata osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni o altri obblighi (esclusi i casi in cui l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore); vengono applicate al beneficiario dell'aiuto e ad altre persone fisiche giuridiche, vincolati dagli obblighi stabiliti dalle norme agricole.

4) I beneficiari devono rispettare le regole di **condizionalità** previste per l'ottenimento degli aiuti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, se l'inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario, se è connessa all'attività agricola del beneficiario e se è interessata la superficie dell'azienda del beneficiario. Le regole di condizionalità si riferiscono ai seguenti settori:

- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali;
- mantenimento dei pascoli permanenti (per il 2015 e il 2016)

5) La Commissione può effettuare **controlli in loco**, previo avviso allo Stato membro interessato, per verificare la conformità delle prassi amministrative alle norme UE, l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e loro concordanza con le operazioni finanziate dai fondi, le modalità con cui sono state realizzate e controllate le operazioni finanziate e il rispetto da parte di un organismo pagatore dei criteri di riconoscimento.

La **decisione sulla liquidazione dei conti** degli organismi pagatori viene adottata prima del 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

Alla Commissione devono essere trasmesse **informazioni, dichiarazioni e documenti** relativi agli organismi pagatori riconosciuti e agli organismi di coordinamento riconosciuti; agli organismi di certificazione; alle misure relative ad operazioni finanziate dai fondi. Sia Commissione che Stati membri devono garantire la riservatezza delle informazioni trattate.

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione prepara una **relazione finanziaria sull'amministrazione dei fondi**, e la trasmette a Parlamento e Consiglio.

Il regolamento prevede che, per finalità di trasparenza, gli Stati membri provvedano alla **pubblicazione annuale** (a posteriori) **dei beneficiari** di stanziamenti dei fondi. La pubblicazione, su un sito web, contiene il nome del beneficiario, il comune di residenza o di registrazione, gli importi ricevuti, la natura e la descrizione delle misure finanziate dai fondi per cui il beneficiario ha ricevuto aiuti o sostegno. Per quanto riguarda i pagamenti relativi alle misure dei PSR, gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale (contributi UE e contributi nazionali).

=> Tutti i documenti sulla nuova PAC, compresi i testi originali dei regolamenti, sono scaricabili dalla pagina web: [http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm). E dal sito del MIPAAF: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/72>



## **B ANCORA SULLA DEMATERIALIZAZIONE REGISTRI**

Finalmente approvato, con Prot. Interno ICQRF n. 293 del 20/03/2015, il decreto che stabilisce, in conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni **dal 1 gennaio 2016** (All. 7). Il termine in cui si doveva provvedere, 20 novembre 2014, era invero ampiamente spirato.

In realtà, il documento è strutturato in soli 8 articoli e riservata ai 2 allegati la parte più tecnica, relativa alla “designazione” (indicazioni facoltative ai sensi della OCM vino da inserire nel registro) e agli elementi da indicare nel registro telematico per ogni operazione (dall’entrata/uscita, fino al prelievo di un campione per l’esame), come da schema che segue:

- Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 – Soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico e soggetti esentati
- Art. 3 – Tenuta del registro telematico
- Art. 4 – Registrazione di particolari operazioni
- Art. 5 – Termini di registrazione nel registro telematico
- Art. 6 – Connettività
- Art. 7 – Trattamento e sicurezza dei dati
- Art. 8 – Disposizioni attuative e abrogazioni
- All. 1 – Designazione (art. 1, comma 2, lettera o)
- All. 2 – Elementi da indicare nel registro telematico (art. 3, comma 2).

Va premesso che la L. 116/14, all’art. 1-bis, comma 4, aveva delegato il Mipaaf alla sola trasformazione (implicitamente “tecnica”) dei registri obbligatori da cartacei a telematici, senza aggiungere nuovi vincoli, diversi da quelli indispensabili all’evoluzione stessa, e all’adozione delle modalità “ulteriormente semplificate” di compilazione dei registri de materializzati, ma solo per le aziende che producono meno di 1.000 hl di vino, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

Nel premettere l’obbligatorietà del registro telematico per tutti quei **soggetti** (art. 2) che, per l’esercizio di attività imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo, il decreto prevede l’**esenzione** per quelle categorie (titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione; operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all’acquisto di altri prodotti; rivenditori al minuto, ecc.) per i quali continuano a valere le dichiarazioni di produzione/giacenza, i documenti di accompagnamento, gli ordinari documenti fiscali.

**Riguardo la tenuta del registro (art. 3), resta assodato che:**

**1 esso si pone in ambito SIAN**

**2 a stabilimenti o depositi distinti corrispondono distinti registri**

**3 è prevista la possibilità di delegare le operazioni fornitore specializzato.**

L’art. 6 precisa poi il tipo di **connettività** usata, mentre sarà demandato all’ICQRF il coordinamento tecnico delle banche dati tra i soggetti (azienda/P.A./Organismo di controllo).

Particolarmente importanti gli artt. 4 e 5, rispettivamente sulle **perdite-superi e cali registrabili**, e sui **termini** di registrazione telematica (sostanzialmente analoghi a quelli già previsti dal Regolamento CE in materia, n. 436/2009 della Commissione).

A norma dell’art. 8, c.1 , l’entrata in vigore della nuova normativa avverrà dal **1° marzo 2015**; il registro telematico, che si ricorda ha anche piena validità fiscale, potrà essere adottato in via “sperimentale” e facoltativa: se adottato in via esclusiva (e non a mero titolo di prova), tuttavia, si generano gli effetti sostitutivi rispetto al cartaceo, con ogni conseguenza sotto il profilo sanzionatorio salve le **rettifiche** limitate previste, **entro gg.15**, dall’art. 5, comma 4.

L’art.8 c.2 prevede che le aziende potranno adottare il registro telematico in via esclusiva dal **1° agosto 2015**: le aziende interessate dovranno in caso di più sedi, adottare una soluzione unitaria.

Dal **1.1.2016** , i registri dovranno essere da tutti tenuti in via telematica, salve specifiche situazioni di esonero: trattasi, per es., delle attività elencate dall’art. 2, comma 5, compresi i titolari di taluni

stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, mentre per le aziende vitivinicole che producono fino a 1.000 hl (più fino a 999 hl di acquistato), l'art. 2, comma 3, prevede che l'obbligo dell'annotazione delle singole "introduzioni" è assolto con una registrazione su registro cartaceo, in forma riepilogativa entro il 15 novembre, completata con la medesima annotazione delle operazioni di "vinificazione" entro il 31 dicembre.

Accadrà, quindi, che le aziende che hanno già uno strumento gestionale informatico dovranno accollarsi l'onere di investire per renderlo compatibile con il registro informatico; mentre quelle che non ne dispongono, ne dovranno acquistare uno, dati i dubbi fondati sull'operatività dell'interfaccia gratuita prevista nell'ambito Sian.

Gli obblighi che avevano fino a quel momento (comunicazione con gli OdC, con gli uffici periferici ICQ, dogane, dichiarazioni più o meno utili, comunicazioni preventive, etc) rimangono purtroppo immutati, col rischio (fondato) questo nuovo strumento sia visto come un obbligo in più.

Lasciando agli operatori del settore i primi commenti al provvedimento in via di approvazione, rileviamo quindi serie perplessità inerenti le modalità di accesso ai registri informatici creati sul Sian, la cui operatività telematica ad oggi non pare idonea a supportare le aspettative del legislatore, in primis riguardo:

- la funzionalità di quella **online** (in cui l'operatore accede all'applicativo tramite account per poi immettere i dati);

- la compatibilità tra banche dati, una **web service**, in cui l'azienda che già usa un registro elettronico potrà trasferirlo direttamente sul Sian.

Ma il timore principale è che il sistema, già gravoso di adempimenti, invece che semplificato, ne esca più complesso, se non addirittura duplicato, con particolare danno per i piccoli produttori e quelli almeno avvezzi alle tecnologie info/telematiche.

Il tema era già stato trattato nel bollettino n. 3 in relazione alla convalida dei documenti di trasporto mediante posta elettronica. Dal punto di vista puramente tecnico-informatico, la logica che emerge è un po' sommaria, una mera trasposizione dell'informazione cartacea in digitale, mentre una vera innovazione/semplificazione impone obbligatoriamente anche la fruizione e lo sfruttamento dei nuovi strumenti informatici: non basta, infatti, sostituire la penna con la tastiera, ma è invece necessario perseguire e poter godere delle prerogative specifiche quali eliminazione della ridondanza dei dati, interscambio documentale tra vari soggetti coinvolti, archiviazione, monitoraggio, sicurezza, prevenzione degli errori materiali: di ciò, ad oggi, nessuna traccia.

## C NEWS VITIVINICOLE

### **BANCA DATI NAZIONALE VIGILANZA**

Con decreto del capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del 12.03.15 (All. 8) è stata istituita, presso un'area riservata del SIAN, la Banca dati vigilanza (BDV), in cui saranno raccolti tutti i dati sull'attività di vigilanza svolti dagli organismi di controllo pubblici e privati. Responsabile della gestione della BDV è lo stesso ICQRF, mentre gli utenti accreditati all'accesso sono i dipendenti dell'ICQRF, dei ministeri interessati, delle Regioni e delle Province autonome, degli Organismi terzi di controllo, di Accredia e di altre amministrazioni non meglio specificate dal decreto.

Il decreto indica anche gli **obblighi** di comunicazione a carico degli OdC, con riferimento ad agricoltura biologica, regimi di qualità e **vini a denominazione geografica**.

### **APERTA LA MISURA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI IN VENETO (OCM VINO)**

Con deliberazione regionale della Regione Veneto n. 267 del 03.03.15, dal **7 marzo** sono aperti i termini per la presentazione di domande di contributo per il piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola effettuati da imprese agricole del settore vitivinicolo. Le domande

possono essere presentate ad AVEPA fino al 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BUR regionale (n. 22 del 6 marzo 2015).

Le iniziative da ammettere al regime di aiuti del presente piano sono tese a riorganizzare il potenziale viticolo veneto. Il sostegno alla **ristrutturazione** e alla **riconversione** dei vigneti, può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

- a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
- b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- c) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile.

**Il provvedimento rientra nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura – misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46.**

### **ETICHETTATURA**

Come accennavamo nel numero di gennaio, non è stato ancora emanato il “decreto sanzioni” in applicazione del Regolamento 1169/2011.

Tuttavia, il 06.03.15 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare-ponte esplicativa sulle modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18, del D.Lgs. 109/92, in relazione alle violazioni del Regolamento UE n. 1169/2011: le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 18 del D.Lgs.109/92, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento.

In attesa della nuova norma, il provvedimento riporta una **tabella “di concordanza”** tra le violazioni previste dal D.Lgs. 109/92 e il nuovo regolamento UE. (All. 9)

### **COMITATO NAZIONALE VINI DOP E IGP**

Con comunicato del 06/03/2015, il Mipaaf ha reso noto che è stato nominato il nuovo Comitato nazionale vini Dop e Igp per il triennio **2015-2017**, alla cui presidenza è stato riconfermato il dott. Giuseppe Martelli, Accademico Italiano della Vite e del Vino.

Ricordiamo che, in base al D.Lgs. 61/2010, il comitato è responsabile della procedura preliminare nazionale in merito ai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica da presentare alla Commissione dell'Unione Europea. Ha sede a Roma presso il Ministero delle politiche agricole. È stato costituito nel 1963 e oggi trova la sua base giuridica nell'articolo 16 del decreto citato. Il Comitato inoltre, su richiesta del Ministero, esprime pareri sulle questioni relative al settore vitivinicolo e collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della normativa di settore, con particolare riferimento ai disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine e con indicazione geografica.

L'elenco completo dei membri è consultabile alla pagina:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8420>

### **VENETO, 500 MILA EURO PER LA TUTELA INTERNAZIONALE DI DO E IG**

Stanziate altri 500 mila euro per la tutela internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche del settore agroalimentare veneto, che si aggiungono alla prima trince messa a disposizione nel 2014: la **somma è stata affidata ad Uvive** (Unione Consorzi vini veneti DOC) al fine di intervenire in modo sinergico e capillare nella difesa legale delle denominazioni sul mercato UE e nei paesi extra-UE.

Ringrazio a nome di tutto lo staff, per la cortese attenzione , e arrivederci al prossimo numero.

Danilo RIPONTI